

Centro Studi Fiscali e Societari

Milano, 03 luglio 2017

CIRCOLARE INFORMATIVA 13/2017 ¹

Novità 19 giugno - 2 luglio 2017

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d'interesse generale.

Alberto Bonfiglio
Michela Bonfiglio
Studio Severgnini

Sommario

Piani di incentivazione del management	2
Società estere interposte.....	2
Locazioni brevi: obblighi degli intermediari immobiliari online	2
Insindacabilità delle scelte gestionali	3
Iper-ammortamento: proroga al 31.7.2018.....	3
Riduzione dell'aliquota IRES al 24%: rideterminazione della percentuale di esenzione.....	3
Voluntary disclosure-bis al test dei nuovi Paesi collaborativi nella white list del DM 4.9.96	4
La Manovra correttiva 2017 in Gazzetta Ufficiale	4
Contratto di prestazione occasionale	5
IRPEF o Flat tax tra progressività e deduzioni.....	5
Esenzione dall'imposta di successione	6
Accertamento fondato su brogliacci	7
Registro unico nazionale del Terzo settore per tutti i benefici	7
Incertezze in tema di autoriciclaggio: avviso di rettifica	8
Diritti camerali: aumenti.....	8

¹ Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l'obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un'ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.

Piani di incentivazione del management

L'art. 60 del DL 50/2017 convertito reca il regime fiscale degli utili derivanti da strumenti finanziari con "diritti patrimoniali rafforzati" detenuti, direttamente o indirettamente, dai dipendenti e amministratori (c.d. carried interest). Tali diritti si sostanziano nella partecipazione agli utili in misura più che proporzionale rispetto agli altri investitori, in cambio di minori diritti amministrativi o di vincoli di trasferibilità o della postergazione del diritto alla distribuzione degli utili.

In base alla norma, i proventi in esame sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato (non risulta chiaro in quale momento vada fatto il conteggio);
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o investitori abbiano realizzato, con la cessione, un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al rendimento minimo;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenute dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o, fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione; tale verifica, sottolinea ancora l'Autore, potrebbe essere anche successiva alla distribuzione degli utili.

La norma interessa qualunque società che emetta strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati a favore di dipendenti, amministratori; sotto il profilo oggettivo, sono interessati i proventi derivanti dagli strumenti finanziari (utili) e non i redditi di lavoro dipendente e diversi conseguiti in seguito all'assegnazione degli strumenti stessi e alla successiva cessione degli strumenti finanziari ricevuti.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 20.6.2017, p. 33

Società estere interposte

Secondo la circolare Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 (Parte III, § 2.2), se una persona fisica residente in Italia è titolare di attività per il tramite di una società o ente estero meramente interposto, ai fini della tassazione italiana:

- il reddito derivante dal possesso di tali attività viene imputato direttamente alla persona fisica, considerando di fatto l'entità estera come inesistente;
- all'entità estera, se essa (come normalmente avviene) ha i requisiti per essere considerata fiscalmente residente in Italia, in quanto il luogo di direzione effettiva è in Italia, lo stesso reddito non può più essere attribuito, in quanto già imputato direttamente alla persona fisica.

Diversamente da quanto affermato in passato con riferimento al monitoraggio fiscale, non sarebbe richiesto che, ai fini dell'individuazione della natura di società interposta dell'entità estera, questa debba essere localizzata in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata e debba essere priva di contabilità. Lo scioglimento della società interposta non dovrebbe dare luogo a reddito in natura per il socio italiano, essendo i redditi sottostanti già imputati allo stesso anno dopo anno.

Fonte: circolare Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17

Locazioni brevi: obblighi degli intermediari immobiliari online

L'art. 4 del DL 50/2017, come convertito in legge, nel disciplinare le locazioni brevi, prevede che gli intermediari ed i soggetti che gestiscono portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, debbono (tra il resto) effettuare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento del canone o corrispettivo al beneficiario, qualora intervengano nel pagamento dei canoni o incassino i medesimi.

Per tale disposizione non è stata prevista una specifica decorrenza (l'art. 4 prevede una specifica decorrenza solo al comma 2, relativo alla cedolare secca) ed, inoltre, il comma 6 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate vengano dettate le disposizioni attuative dei commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 4, ove è disciplinato anche l'obbligo di ritenuta.

Ne deriva che l'obbligo di ritenuta non è entrato in vigore l'1.6.2017, ma richiede l'entrata in vigore del provvedimento attuativo.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 21.6.2017, p. 33

Insindacabilità delle scelte gestionali

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15470/2017, si è pronunciata in tema di responsabilità degli amministratori di una società di capitali (nel caso di specie, di una spa).

In particolare, è stato stabilito che, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società stessa, in generale, le scelte gestionali sotto il profilo del merito sono insindacabili. Tale insindacabilità, però, trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle medesime.

Per la verifica, da compiersi ex ante, occorre fare riferimento ai parametri della diligenza del mandatario ex art. 2392 c.c. (nel testo applicabile razione temporis). Inoltre, da tenere in considerazione sono i seguenti elementi:

- la mancata adozione delle cautele, delle verifiche preventive e delle informazioni, che normalmente vengono richieste per quel tipo di scelta;
- la diligenza mostrata nell'apprezzare in via preventiva i margini di rischio legati a quell'operazione.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 23.6.2017, p. 31

Iper-ammortamento: proroga al 31.7.2018

L'art. 14 co. 1 del DL 91/2017, modificando l'art. 1 co. 9 della L. 232/2016, proroga di un mese gli iper-ammortamenti.

In particolare, viene disposto che gli iper-ammortamenti si applicano agli investimenti effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 31.7.2018 (in luogo del precedente termine del 30.6.2018), a condizione che entro la data del 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per la verifica della sussistenza di tali condizioni in caso di leasing, appalto e beni materiali realizzati in economia, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 4.

Fonte Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2017

Riduzione dell'aliquota IRES al 24%: rideterminazione della percentuale di esenzione

Ai sensi dell'art. 1 co. 61 della L. 208/2015, l'aliquota IRES viene ridotta dal 27,5% al 24% "con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016". In conseguenza della riduzione dell'aliquota IRES, è altresì prevista la riduzione, dall'1,375% all'1,2%, dell'aliquota di ritenuta applicabile sugli utili corrisposti da imprese nazionali a società ed enti residenti in paesi UE e SEE.

Con apposito decreto, ad oggi non ancora emanato, avrebbero dovuto essere fissate le percentuali di partecipazione alla formazione del reddito di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 1, 59 e 68 co. 3 del TUIR.

La rideterminazione è finalizzata a rendere inalterata la tassazione complessiva che si genera sugli utili prodotti (società + socio), per cui, a fronte della riduzione delle imposte a carico della società, si dovrebbero elevare quelle a carico del socio.

Gli Autori osservano che se verrà mantenuta l'impostazione a suo tempo prevista dal DM 2.4.2008, emanato a seguito della riduzione dell'IRES al 27,5%, si applicherà una percentuale di partecipazione al reddito del 58,14%:

- per i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori ex art. 47 del TUIR che detengono partecipazioni qualificate;
- per le plusvalenze di natura finanziaria su partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori ex art. 68 del TUIR.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 23.6.2017, p. 30

Voluntary disclosure-bis al test dei nuovi Paesi collaborativi nella white list del DM 4.9.96

Con riferimento alla procedura di voluntary disclosure-bis di cui all'art. 5-octies del DL 167/90, la circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 (§ 1.2) ha precisato che, per beneficiare a pieno della riduzione delle sanzioni, non è più necessario produrre il waiver per l'emersione di attività finanziarie detenute in Svizzera, in quanto tale Paese è stato incluso nella c.d. white list di cui al DM 4.9.96. Gli Autori osservano che, nonostante non vi sia un chiarimento espresso sul punto, si dovrebbe ritenere che una medesima impostazione possa valere, oltre che per le attività detenute negli Stati che, come la Svizzera, hanno fatto il loro ingresso nella white list con il DM 9.8.2016 (ad esempio, il Liechtenstein), anche per le attività detenute negli Stati inclusi nella white list dal DM 23.3.2017 (ad esempio, il Principato di Monaco).

Tuttavia, si rileva anche che, dal punto di vista formale, per essere equiparati alla Svizzera occorre che vi sia un accordo per lo scambio di informazioni in vigore alla data del 24.10.2016, mentre l'accordo con Monaco è entrato in vigore il 4.2.2017.

Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2017

La Manovra correttiva 2017 in Gazzetta Ufficiale

E' approvata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 la legge n. 96 del 2017, di conversione del D.L. n. 50/2017. Il testo definitivo della Manovra correttiva 2017 conferma le misure per professionisti e imprese previste dal decreto con riguardo allo split payment, alle compensazioni, alla rottamazione delle liti pendenti. Nel corso dell'iter di conversione sono state peraltro introdotte molte novità: dalla web tax alla nuova disciplina del lavoro occasionale, dal bonus per le campagne pubblicitarie fino agli ISA, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che sostituiranno gli studi di settore.

Nel testo definitivo della Manovra correttiva **conferme e novità**.

Per quanto riguarda lo **split payment**, è stata confermata l'estensione del meccanismo, sulle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire **dal 1° luglio 2017**, anche alle operazioni che sono effettuate nei confronti di società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni. Il meccanismo viene esteso anche alle prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta alla fonte.

I rimborsi in conto fiscale a favore dei soggetti a cui si applica lo split payment subiscono un'accelerazione. Dal 1° gennaio 2018 i rimborsi vengono pagati direttamente dalla struttura di gestione (con i fondi di bilancio che sono messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate).

Una novità introdotta nel corso dell'iter di conversione è, invece, la c.d. **web tax transitoria**: le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi che superano il 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia:

- per un ammontare superiore a 50 milioni;

- servendosi di società residenti o di stabili organizzazioni;

hanno la possibilità di avvalersi di una procedura di **cooperazione e collaborazione** rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti alla eventuale stabile organizzazione.

La legge di conversione della Manovra correttiva conferma la riduzione a 5.000 euro (in precedenza era pari a 15.000 euro) del limite che rende obbligatoria l'apposizione del **visto di conformità** sulla dichiarazione.

Sostanzialmente confermate anche le disposizioni sulla **definizione agevolata delle liti fiscali pendenti**. La legge di conversione della Manovra correttiva ne ha esteso la portata anche ai tributi locali, prevedendo inoltre che possono essere ammesse alla rottamazione le controversie introdotte in primo grado entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Confermato anche l'esclusione dei marchi d'impresa dal campo di applicazione del **patent box**.

Entra nella Manovra correttiva anche la sostituzione degli studi di settore con gli **ISA**, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e la nuova disciplina del **lavoro occasionale**, che sostituisce i voucher:

- le **persone fisiche**, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il **Libretto Famiglia**, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare;
- gli altri utilizzatori possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno **specifico contratto** di prestazione occasionale.

Novità anche per i **contratti di locazione breve** e, sul fronte delle agevolazioni, per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie**: a loro favore viene previsto un nuovo credito d'imposta.

Ancora, l'**ecobonus** per i lavori di efficienza energetica sulle parti comuni degli edifici potrà essere ceduto dagli incapienti non solo alle imprese che hanno effettuato gli interventi ma anche ad altri soggetti privati, come le banche.

A cura della Redazione IPSOA

Contratto di prestazione occasionale

La Legge 21.06.2017 n. 96 di conversione del DL 50/2017, all'art. 54-bis, ha introdotto il lavoro occasionale in alternativa al lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017 (convertito L. 49/2017).

In particolare, viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale, che consente di acquistare prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione dell'utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica INPS, da parte di soggetti che abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, non operino nel settore dell'edilizia, non acquisiscano la prestazione nell'ambito di un appalto di opere o servizi e, fatte salve alcune ipotesi, non siano imprese agricole.

Inoltre, la norma stabilisce che:

- l'utilizzatore possa usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori;
- i lavoratori avranno un doppio limite annuale, ossia 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore;
- siano a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33%) del compenso e il premio INAIL (3,5%);
- è obbligato a comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione occasionale, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, nonché luogo e orario di inizio e di fine della prestazione.

Fonte Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017

IRPEF o Flat tax tra progressività e deduzioni

Trasformare l'Irpef in un tributo ad aliquota proporzionale con esenzione alla base (Flat tax) significherebbe, oggi, riaffermare i principi costituzionali della tassazione. L'uguaglianza tributaria, l'esenzione del minimo vitale, la fine della perversa "discriminazione qualitativa" a rovescio dei redditi di lavoro, senza rinunciare a una mite progressività del prelievo.

Quest'ultima verrebbe raggiunta esentando il reddito minimo, su base personale o familiare, e concedendo eventuali ulteriori deduzioni legate alle condizioni socio-economiche del contribuente o dei suoi familiari (età, disabilità, condizioni di salute, etc.). La Costituzione italiana prescrive che il sistema tributario sia informato a "criteri di progressività", senza tuttavia imporre tributi ad aliquote graduate, né un livello minimo di progressione: la progressività per deduzione è dunque uno dei criteri utilizzabili allo scopo.

Associando alla flat tax un'imposta negativa, cioè un sussidio per i redditi inferiori al minimo, aumenterebbero inoltre gli effetti redistributivi, fornendo una risposta al problema degli "incapienti" e alle istanze favorevoli all'introduzione di un *basic income*.

Che cosa ostacola allora, in linea di principio, la transizione a un'aliquota unica e uguale per tutti, all'insegna dell'equità e dell'universalità, oggi compromesse dai tanti regimi di eccezione che hanno mutato l'Irpef in un tributo selettivo? Contrariamente alle apparenze, non è abbandonando le aliquote graduate che si

ripudiano gli ideali novecenteschi della "moderna" imposta sul reddito, bensì, all'opposto, continuando ad applicarle a un sottoinsieme sempre più circoscritto di redditi, essenzialmente di lavoro, come oggi accade in Italia.

La graduazione delle aliquote legali trova giustificazione teorica, oltre che in esigenze equitative, nel diverso "sacrificio" che il prelievo fiscale provoca su redditi di differente ammontare, ma l'imposta personale progressiva presuppone una base imponibile globale, traducendosi in caso contrario in un elemento discriminatorio e di sperequazione.

È invece proprio questa l'odierna fisionomia dell'Irpef, il cui perimetro è stato via via eroso: interessi e altri redditi finanziari, *capital gains*, canoni di locazione e plusvalenze immobiliari, redditi agrari, di lavoratori autonomi minimi, di soggetti esteri che si trasferiscono in Italia, e via elencando, sono assoggettati a imposte sostitutive, quando non del tutto esentati da imposizione, in applicazione di normative singolari in cui non è riconoscibile alcuna idea di tax design.

Nell'Irpef progressiva sono rimasti intrappolati i redditi di lavoro e pensione, mentre anche imprese individuali e società personali potranno rinviare, se non evitare del tutto, la sua applicazione grazie alla nuova "Imposta sul Reddito Imprenditoriale" ad aliquota proporzionale.

Non bastasse, la progressività, laddove applicabile, non è nemmeno in grado di differenziare adeguatamente la posizione delle persone in funzione del reddito disponibile. L'Irpef è infatti fortemente progressiva per livelli reddituali medio-bassi, e così concausa dell'elevato "cuneo fiscale" sul lavoro dipendente, mentre si rivela proporzionale sui redditi elevati: la curva della progressività si appiattisce molto presto, con l'aliquota marginale sostanzialmente costante da 28 mila a svariati milioni di euro.

Manca poi una esenzione trasversale dei redditi minimi, che pure è richiesta dal principio di capacità contributiva, surrogata da un selettivo sistema di detrazioni categoriali, forse leggibile anche come grossolana discriminazione qualitativa limitata ai redditi di minore ammontare.

In un contesto del genere, non si tratta più di scegliere tra progressività e proporzionalità, tra una concezione fiscale o piuttosto politico-sociale dell'imposta. Il dilemma, invece, è se conservare – in nome di una progressività di facciata, o per il timore di perdite di gettito – un assetto normativo irrazionale, discriminatorio e farraginoso, qual è l'attuale, oppure optare per un regime alternativo, più semplice, equo, funzionale, e al tempo stesso efficiente.

Se l'ideal-tipo dell'imposta progressiva sul *comprehensive income* ha fallito, come ormai appare evidente, occorrerà prima o poi prenderne atto, valutando la transizione a un'imposta in grado di ripristinare l'equità orizzontale e la parità di trattamento, la tutela trasversale dei meno abbienti, unitamente a una ragionevole e universale progressività per deduzione in grado di ridurre la pressione fiscale sul lavoro.

Fonte Il Sole 24 Ore del 27.06.2017 pag.14 articolo di Dario Stevanato

Esenzione dall'imposta di successione

Non sussiste un orientamento condiviso in merito alla possibilità di estendere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 ai trasferimenti di partecipazioni di controllo in società estere.

In senso favorevole si è espresso lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 15.12.2006 n. 168-2006/T (§ 2.1), secondo cui l'esenzione andrebbe concessa in ogni caso, anche in assenza dell'acquisizione, da parte degli eredi o donatari, del controllo sulla società.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 19.7.2012 n. C-31/11) afferma, invece, che le norme che non concedono questi benefici violano la libertà di stabilimento: l'esenzione dovrebbe, quindi, essere concessa per le partecipazioni in società con sede nell'Unione, ma non necessariamente per le società con sede in Stati terzi.

Fonte Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2017

Accertamento fondato su brogliacci

La Corte di Cassazione, con sentenza 28.6.2017 n. 16060, riafferma la legittimità dell'accertamento fondato sui brogliacci rinvenuti in sede di verifica. In effetti, nonostante si tratti di documentazione extra contabile, gli stessi assumono, se dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, valore probatorio a carattere indiziario.

Sarà dunque onere del contribuente fornire la prova contraria per contestare l'atto impositivo.

Il principio di diritto fonda le sue ragioni su un consolidato orientamento in base al quale la documentazione in questione rende di per sé inattendibili le scritture contabili ufficiali, rendendo plausibile la ricostruzione presuntiva.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 29.6.2017, p. 30

Registro unico nazionale del Terzo settore per tutti i benefici

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame definitivo, tre **decreti** legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (L. 6 giugno 2016 n. 106).

La riforma riguarda, secondo quanto precisato dal comunicato stampa del Ministero del Lavoro, più di 300.000 organizzazioni associative, cooperative e di volontariato e coinvolge più di 6 milioni di cittadini che dedicano tempo all'impegno volontario.

La nuova normativa, si legge nel citato comunicato, mette a disposizione del Terzo settore risorse pari a 190 milioni, che saranno investite in **nuovi incentivi fiscali**, nella nascita di un fondo progetti innovativi, nello sviluppo del "social bonus", nel lancio dei titoli di solidarietà, oltreché in un incremento della dotazione del fondo per il servizio civile in modo da accrescere, anche per il 2018, i posti disponibili per i giovani che lo vogliono fare.

Un ruolo essenziale nella nuova regolazione sarà quello del **Registro unico nazionale** del Terzo settore, uno strumento che sarà avviato, gestito e aggiornato dalle Regioni, ma che utilizzerà un'unica piattaforma nazionale. L'obiettivo, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, è il superamento della frammentazione e dell'opacità dei troppi registri oggi esistenti: l'accesso al fondo progetti, al cinque per mille, agli incentivi fiscali sarà quindi possibile solo attraverso l'iscrizione al Registro Unico.

Nell'ambito del **Codice del Terzo settore**, vengono definiti gli enti, individuati, come evidenziato nel comunicato stampa del Governo, nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni (riconosciute o non), fondazioni e altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le **attività** di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito il **bilancio sociale**, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai **lavoratori** degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le **cariche sociali**, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Riforma fiscale per l'impresa sociale

In merito alla disciplina dell'**impresa sociale**, il decreto è volto a colmare le attuali lacune, relative soprattutto al regime **fiscale**, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L'impresa sociale rimane dunque una qualifica che **enti** costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Incertezze in tema di autoriciclaggio: avviso di rettifica

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 149 del 28.6.2017) di un avviso di rettifica, si è posto rimedio alle incertezze che il DLgs. 90/2017 aveva determinato in materia di autoriciclaggio, riprendendo il testo di alcuni articoli nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 186/2014 (introduttiva dell'autoriciclaggio). Il tutto prima dell'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina antiriciclaggio apportate dal DLgs. 90/2017, che avverrà il 4.7.2017.

Tuttavia, trattandosi di materie (favor rei) garantite costituzionalmente (art. 25 co. 2 Cost.) ed anche dalla CEDU (art. 7), è stato sollevato il dubbio circa la sufficienza di una correzione di un errore materiale; dovendo, invece, ricorrersi ad un atto avente efficacia normativa per evitare l'applicazione del suddetto principio.

Il provvedimento di correzione dovrebbe essere sufficiente. Il nuovo DLgs., infatti, non è ancora entrato in vigore e, quindi, resta ferma la potestà governativa di apportarvi le correzioni che si ritengono necessarie. Nella specie, peraltro, è evidente l'assenza di una intenzione legislativa di intervenire sul reato di autoriciclaggio; e, quindi, rilevatosi l'errore, si è provveduto a redigere una nuova versione di tale norma priva di tali inconvenienti.

Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017

Diritti camerali: aumenti

Con **decreto** del ministero dello **Sviluppo economico** del 22 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno, elenca le **Camere di commercio** che applicheranno una **maggiorazione sul diritto annuale 2017**.

Per l'anno 2017 l'articolo 28 della legge 114/14 ha stabilito che l'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel registro imprese sia del 50 per cento inferiore a quello fissato per il 2014.

Quindi, ad esempio, le imprese individuali versano 44 euro e le società di persone e capitali come importo minimo 100 euro.

Prima della riforma delle Camere definita con il Dlgs 219/16 ciascuna Camera aveva la facoltà di decidere in autonomia l'aumento dell'importo base fino a un massimo del 20 per cento ma solamente per la realizzazione, in cofinanziamento e sentite le associazioni di categoria, di importanti progetti per lo sviluppo locale.

La riforma ha confermato questa facoltà, ma ha fissato nuove regole sia per la selezione dei progetti sia per la verifica dei risultati.

Spetta pertanto al ministero autorizzare l'aumento richiesto dalle Camere, su proposta di Unioncamere, che è condizionato al finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati alla attuazione di «politiche strategiche nazionali» in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Unioncamere, nei mesi scorsi, ha sollecitato le Camere interessate ad applicare l'aumento ad assumere delibere su uno o più di quattro temi: il programma Industria

Centro Studi Fiscali e Societari

4.0; promozione della cultura e turismo; internazionalizzazione delle imprese; alternanza scuola-lavoro.

A questo scopo hanno deliberato 79 Camere elencate nell'allegato al decreto del 22 maggio; 77 hanno fissato una maggiorazione del 20 per cento, una del 10 e una ha optato per il 10 per il 2017 e 20 per il 2018-19.

Il decreto ha stabilito che l'aumento si applicherà per il triennio 2017-19.

Ovviamente le Camere che non hanno deciso l'aumento parteciperanno ai progetti nazionali con le risorse standard.

La novità sostanziale è rappresentata dalle regole severe fissate nel decreto per monitorare la gestione dei progetti attuati con l'aumento.

Entro il 31 gennaio 2018 ciascuna Camera deve inviare al ministero e al Comitato indipendente di valutazione delle performance camerali un rapporto sui risultati dei singoli progetti; in particolare vanno indicate le iniziative che coinvolgono le Camere quali enti inseriti nella rete dei «centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0».

Il ministero sulla base del rapporto può decidere la revoca della autorizzazione all'aumento per il 2018-19.

Il decreto del Mise chiarisce che **le imprese che hanno già versato il diritto base 2017 possono effettuare il conguaglio entro il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi.**

Alberto Bonfiglio
Michela Bonfiglio
Studio Severgnini

C.C.I.A.A. autorizzate all'incremento del diritto annuale

Agrigento 20%	Ferrara 20%	Ragusa 20%
Alessandria 20%	Firenze 20%	Ravenna 20%
Ancona 20%	Foggia 20%	Reggio Calabria 20%
Aosta 20%	Frosinone 20%	Reggio Emilia 20%
Asti 20%	Genova 20%	Rieti 20%
Bari 20%	L'Aquila 20%	Riviere di Liguria 20%
Benevento 20%	Latina 20%	Roma 20%
Bergamo 20%	Lecce 20%	Salerno 20%
Biella Vercelli 20%	Lecco 20%	Sassari 20%
Bologna 20%	Lodi 20%	Siracusa 20%
Bolzano 20%	Mantova 20%	Sondrio 20%
Brescia 20%	Matera 20%	Taranto 20%
Brindisi 20%	Messina 20%	Teramo 20%
Cagliari 20%	Milano 20%	Terni 20%
Caltanissetta 20%	Modena 20%	Torino 20%
Caserta 20%	Molise 20%	Trapani 20%
Catania 20%	Monza e Brianza 20%	Trento 20%
Catanzaro 20%	Napoli 20%	Treviso Belluno 20%
Chieti 20%	Novara 20%	Udine 20%
Como 20%	Nuoro 20%	Varese 20%
Cosenza 20%	Oristano 20%	Venezia Giulia 20%
Cremona 20%	Pavia 20%	Verbania 20%
Crotone 20%	Perugia 20% ¹	Verona 20%
Cuneo 20%	Pescara 20%	Vibo Valentia 20%
Della Romagna 20%	Piacenza 10% ²	Viterbo 20%
Delta Lagunare 20%	Pordenone 20%	
Fermo 20%	Potenza 20%	

Note

¹. 10% deciso con delibera 17.03.2008 + 10% autorizzato D.M. 22.05.2017.

². Per il 2018 e 2019 l'aumento è fissato al 20%.

Fonte: *Il Sole 24 Ore del 30.06.2017 pag.34 – D.M. Mise del 22.05.2017 pubblicato su G.U. 28.06.2017*

Split payment: disciplina applicabile dall'1.7.2017

A partire dall'1.7.2017 entrano in vigore le nuove regole in materia di split payment, introdotte dall'art. 1 del DL 50/2017. La disciplina attuativa è stata definita con DM 27.6.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.6.2017.

Occorre, dunque, che i soggetti (fornitori e clienti) che rientrano nell'ambito applicativo dello split payment adottino comportamenti distinti a seconda che le fatture siano state emesse prima dell'1.7.2017 ovvero successivamente a tale data. In particolare, le fatture emesse nei confronti di un soggetto non compreso nell'ambito dello split payment in base alla disciplina previgente:

- non sono soggette allo speciale meccanismo se emesse prima dell'1.7.2017 (il fornitore, in tal caso, annota il documento nel registro delle vendite e liquida l'imposta nella propria contabilità, avendo ricevuto dal cliente sia il corrispettivo che la relativa imposta);

- sono soggette a split payment se emesse dopo l'1.7.2017 (il fornitore, in tal caso, annota la fattura nel registro delle vendite ma non computa l'imposta nella liquidazione periodica; mentre il cliente versa l'IVA direttamente all'Erario).

Il DM 27.6.2017 consente alle Pubbliche amministrazioni acquirenti di posticipare al 16.11.2017 il versamento dell'imposta relativa alle fatture ricevute tra l'1.7.2017 e il 31.10.2017.

Fonte: D.M. MEF 27.06.2017

Soppressione di Equitalia

In base all'art. 1 del DL 193/2016, le società del gruppo Equitalia, a partire dall'1.7.2017, sono sciolte, diventando operativo il nuovo ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le attività ed i servizi proseguiranno con soluzione di continuità rispetto alla vecchia gestione, sebbene con qualche modifica. Si pensi all'aggio che, pur avendo cambiato denominazione ("onere di funzionamento del servizio nazionale di riscossione" ex art. 17 del DLgs. 112/99), rimarrà in vigore.

Sono poi introdotti uno sportello digitale ed una nuova app (operativa dopo l'estate).

Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 01.07.2017

§§§§§

La presente non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile ed immediata consultazione ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare in relazione alle esigenze specifiche.

A cura di:

Alberto Bonfiglio

Michela Bonfiglio